

Spett.le Autorità di Regolazione dei Trasporti

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Roma, 20 maggio 2024

Oggetto: Consultazione sul documento di "Revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato A alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019, avviata con delibera ART n. 244/2022 del 14 dicembre 2022"

Spettabile Autorità,

Il presente documento include le osservazioni e le proposte di LEM TTA S.r.l., società di consulenza dedicata all'innovazione per la mobilità e la logistica, in merito alla consultazione in oggetto, indetta da codesta Autorità con Delibera n. 44/2024, nel formato indicato nell'Allegato B della medesima.


Le osservazioni si riferiscono alle modifiche proposte alla Misura 17 della delibera n. 154/2019.

Vi ringraziamo per l'opportunità offertaci e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

LeM TTA S.r.l.

Simone Gragnani

Amministratore unico LeM-TTA S.r.l.



1 OSSERVAZIONI ALLA MISURA 17 DELLA DELIBERA N. 154/2019

Osservazione n.	1
Punto della Misura/Annesso/Quesito rif.	Q2, Misura 17.5
Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	<i>“In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l’EA verifichi che i potenziali partecipanti alla procedura di gara sono caratterizzati da un impiego di capitale limitato o nullo...” E “In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e in house, qualora l’IA presenti un impiego di capitale nullo o limitato...”</i>
Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	<i>“In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di gara, qualora l’EA verifichi che l’affidamento in esame è caratterizzato da un impiego di capitale limitato o nullo” E “In sede di predisposizione del PEFS per le procedure di affidamento diretto e in house, qualora l’EA verifichi che l’affidamento in esame è caratterizzato da un impiego di capitale limitato o nullo ...”</i>
Breve nota illustrativa dell’osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione	Si ritiene più corretto riferire la circostanza di impiego di capitale limitato o nullo all’affidamento, anziché ai partecipanti alle relative procedure.

Osservazione n.	2
Punto della Misura/Annesso/Quesito rif.	Q2-Q4, Misura 17.5
Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	<i>“In esito all’aggiudicazione della gara, prima di sottoscrivere il CdS, l’EA predispone, sulla base degli elementi forniti dall’IA, una Relazione illustrativa sulle modalità di riconoscimento dell’utile ragionevole qualora determinato secondo i criteri di cui al punto 6 da inviare all’ART che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della predetta Relazione”</i>
Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Eliminare
Breve nota illustrativa dell’osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione	<p>Il periodo precedente della Misura stabilisce che, qualora l’EA identifichi una modalità di determinazione dell’utile diversa dall’approccio [WACC x CIN], deve darne conto nella Relazione di Affidamento di cui alla Misura 2, punto 2, dell’Allegato A alla delibera ART n. 154/2019 e, nel caso dei servizi ferroviari, anche nella Relazione che accompagna il PEFS.</p> <p>La previsione di un ulteriore adempimento a valle dell’aggiudicazione della gara (la Relazione oggetto della presente osservazione) appare non sufficientemente motivata, quantomeno con riferimento ai servizi regolati con la Delibera n. 154/2019, e rischia di costituire una ripetizione dell’analisi già svolta nell’ambito della RdA (e già oggetto di valutazione da parte dell’Autorità nell’ambito degli obblighi di trasmissione e di parere preventivo relativi alla stessa).</p> <p>Più in generale, si ritiene che la moltiplicazione di adempimenti a carico di EA e IA in tutte le fasi della procedura di affidamento rischi di determinare ulteriori profili di incertezza - sui tempi, gli esiti e gli spazi di contenzioso potenziale - rispetto alla partecipazione alle procedure di gara da parte degli operatori e in generale rispetto alla “gara” come strumento “efficiente ed efficace” di apertura del mercato.</p>

Osservazione n.	3
Punto della Misura/Annesso/Quesito rif.	Q1-Q2-Q3, Misure 17.6-17.8
Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	<p>6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà essere tale da garantire all'IA un EBIT margin di periodo pari ad una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, secondo il punto 8.</p> <p>7. Si assume un impiego di capitale limitato o nullo nell'ipotesi in cui la remunerazione di cui al punto 1 rapportata ai ricavi, espressa in termini percentuali, risulti essere inferiore al 50% del tasso di riferimento di cui al punto 8.</p> <p>8. "Il tasso di riferimento del mercato di cui al punto 6 è determinato dalla media aritmetica del rapporto tra il risultato operativo netto e i ricavi, riferito a un campione significativo di IA nell'ultimo triennio disponibile. Il suddetto tasso di rendimento sarà pubblicato contestualmente al tasso di cui al punto 1."</p>
Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Si veda osservazione
Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione	<p>Dal punto di vista dei partecipanti alle gare, sarà importante verificare - per giudicare la condivisibilità delle Misure citate - la metodologia che sarà utilizzata dall'ART per definire il tasso di riferimento del mercato (non definita nell'atto di regolazione in esame), ma anche l'esito della stessa.</p> <p>Da questo punto di vista, si osserva che l'analisi condotta dall'Autorità nell'ambito dello Schema di AIR della delibera in esame (cfr. Tabella 14) conduce, quantomeno per il cluster delle grandi imprese (> 250 addetti), ad un ROS mediano decisamente basso, pari a 0,9, da cui un ROS massimo riconoscibile pari a 0,45, in tutta evidenza molto ridotto e insufficiente ad attrarre l'interesse degli operatori verso un'eventuale procedura di gara che preveda tale soglia.</p> <p>Si suggerisce inoltre l'Autorità a verificare l'impatto della regolazione proposta laddove la soglia del 50% del tasso di rendimento del mercato sia elevata fino a raggiungere il 100% del tasso medesimo.</p>